UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Allegato 1. AVVISO

AVVISO PER N. 1 BORSA DI RICERCA
LAUREA specialistica/magistrale in Scienze Biologiche (LM-6) o Biotecnologie mediche (LM-9)
TUTOR Prof. Aggr. Mariangela Longini

Art. 1 – Attività, oggetto, obiettivi, durata e importo della borsa

1. L'Università degli Studi di Siena intende conferire n.1 borsa di ricerca per laureati alla specialistica/magistrale delle Classi LM-6 o LM-9;
   l'argomento dell'attività di ricerca è il seguente: "Il ritardo di crescita intrauterina (IUGR) è la patologia fetale più frequente in gravidanza causa di marcata morbilità e mortalità in epoca fetale, neonatale ed a lungo termine"", da svolgere presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo dell'Università degli Studi di Siena , sotto la responsabilità scientifica del Prof.Aggr. Mariangela Longini (Tutor).
2. L'obiettivo dell'attività di ricerca è il seguente: La restrizione della crescita intrauterina (IUGR) è una delle maggiori complicanze della gravidanza, che si traduce in una marcata morbilità e mortalità fetale, neonatale e a lungo termine. La IUGR ed il suo successivo deterioramento infliggono un enorme onere finanziario ai bambini colpiti, ai loro parenti, alla società nel suo insieme ed alla mortalità. La riduzione della crescita fetale è visibile in circa il 10% delle gravidanze. Lo spettro di IUGR varia da una malattia ad esordio precoce in cui il feto non raggiungerà mai il peso e la maturità vitali, fino ad una malattia ad insorgenza tardiva che può portare a morte intrauterina o ad esiti avversi a lungo termine in neonati piccoli per età gestazionale (SGA), come ipertensione, problemi cardiovascolari, diabete, disturbi dello sviluppo neurologico. L'ipossiemia fetale, lo stress ossidativo (OS), l'infiammazione, sono stati descritti nella patogenesi di IUGR.
   Questa ricerca, pertanto, mira ad approfondire i meccanismi patogenetici di IUGR permettendo di istituire un panello di biomarcatori integrati per classificare le gravidanze IUGR in differenti categorie sub-diagnostiche, identificare biomarcatori nel sangue cordonale precoci e predittivi di malattie neonatali legate a IUGR, chiarire le correlazioni tra la presenza di citochine pro-infiammatorie e marcatori di stress ossidativo nella IUGR e studiare il ruolo dei regolatori genetici ed epigenetici. A tal fine sarà effettuata un'analisi dettagliata dei meccanismi noti e presunti delle gravidanze IUGR
3. Le attività del borsista sono le seguenti: Mantenimento database delle casistiche a lui affidate e trattamento dei risultati con analisi statistiche
   1. L'importo della borsa è di 6.542,40= euro per la durata di 9 mesi, eventualmente rinnovabile, come previsto all'art. 5 del presente Avviso.
   2. Il trattamento fiscale è specificato all'art. 7 del presente avviso.

Art. 2 – Destinatari ed incompatibilità

1. Possono partecipare al concorso cittadini comunitari o extracomunitari in possesso del titolo richiesto alla data di scadenza del presente avviso.
2. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell

3. borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Durante il periodo della borsa i candidati non devono essere in possesso di altre borse di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività dei borsisti.
5. La borsa non è cumulabile con altri emolumenti nei casi previsti dalle norme e con contratti di lavoro, salvo che questi ultimi non abbiano carattere di occasionalità e siano considerati compatibili con l'attività della borsa, con dichiarazione scritta e motivata del tutor.
6. In caso di iscritti a un corso di dottorato (che non siano titolari di borsa di dottorato o di contratto di apprendistato) e di iscritti a una scuola di specializzazione (che non siano titolari di contratto di formazione specialistica), la compatibilità con la borsa è subordinata al parere favorevole dell'organo deliberante del corso.
7. L'Ateneo può disporre l'esclusione dei candidati dal concorso, con provvedimento motivato per difetto dei requisiti.

Art. 3 – Presentazione delle domande

1. I candidati devono far pervenire **entro il 19 febbraio 2019**:
   a) domanda di partecipazione (All. 2);
   b) curriculum vitae debitamente firmato in formato europeo;
   c) abstract della tesi di laurea;
   d) autocertificazione del titolo conseguito con data, elenco degli esami superati e relative votazioni; e) copia di un valido documento di identità;
   f) copia del tesserino del codice fiscale o del passaporto per candidati stranieri;
   g) qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini del concorso. Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere elencati nel modulo di domanda.
2. I candidati con titolo accademico estero devono allegare:
   a) certificato del titolo con elenco di esami e votazioni – "*Transcript*" – in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese e copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell'ammissibilità del titolo.
3. Le domande devono essere inviate entro data e ora di scadenza dell'avviso, in formato PDF, esclusivamente in una di queste due modalità:
   a) dal proprio indirizzo all'indirizzo domanda.borsa@unisi.it ;
   b) via PEC a rettore@pec.unisipec.it.
4. Per le domande inviate tramite PEC fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore PEC, per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa università che le riceve.
5. L'Ateneo declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. E' cura del candidato verificare la regolare ricezione della domanda contattando l'Ufficio borse e incentivi allo studio via email o allo 0577-235662 – 5245 – 5246.

6. I candidati con titolo accademico estero sono ammessi alla selezione con riserva e possono essere esclusi dalla borsa se, a seguito di verifica, risulta che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dall'avviso.
7. Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è possibile richiedere gli ausili necessari allo svolgimento della prova, compresa l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio, contattando l'Ufficio accoglienza disabili e servizi DSA (tel. 0577 235518; uffdisabili@unisi.it).

Art. 4 – Commissione esaminatrice e modalità di selezione

1. La Commissione esaminatrice è nominata con apposito provvedimento ed è composta da almeno tre membri più uno supplente; può far parte della Commissione anche un delegato rappresentante dell'ente erogatore dei fondi.
2. La Commissione procede alla selezione dei candidati sulla base dei titoli posseduti e del curriculum; la Commissione può prevedere che la valutazione dei titoli e del curriculum sia integrata da un eventuale colloquio.
3. In caso di colloquio l'attribuzione del punteggio ai titoli e al curriculum può essere fatta anche successivamente alla prova stessa.
4. La data dell'eventuale colloquio viene comunicata ai candidati dalla struttura proponente la borsa tramite posta elettronica; la comunicazione viene inviata almeno sette giorni prima del giorno previsto.
5. Il colloquio può essere svolto anche via telematica.
6. Il colloquio è pubblico; i candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
7. La Commissione esaminatrice dispone al massimo di n.100 punti da distribuire fra la valutazione dei titoli e l'eventuale colloquio.
8. A parità di punteggio prevale il candidato con minore età anagrafica.

Art. 5 – Graduatoria e conferimento della borsa

1. Le procedure di selezione si svolgono secondo quanto definito all'art.8 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca; la Commissione formula la graduatoria di merito che viene approvata con apposito provvedimento di Ateneo e pubblicata sulle pagine web dell'ufficio borse e incentivi allo studio www.unisi.it/borse e nell'albo on line di Ateneo.
2. Ai candidati viene comunicato l'esito della selezione tramite posta elettronica; il vincitore è contattato dall'Ufficio borse e incentivi allo studio per l'accettazione formale della borsa e l'avvio dell'attività, secondo quanto definito dall'art.9 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca.
3. L'ufficio borse e incentivi allo studio cura le procedure amministrative per l'attivazione della borsa, i relativi adempimenti e gli eventuali scorrimenti di graduatoria, secondo l'art.8 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca.
4. Nel caso in cui il vincitore sia un cittadino extra comunitario, il conferimento della borsa è subordinata all'assolvimento delle norme vigenti in materia migratoria in tema di ingresso e soggiorno sul territorio italiano.

UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Art. 6 – pagamento della borsa

1. Il pagamento della borsa è effettuato in maniera sistematica in rate mensili posticipate.
2. Ai fini dell'erogazione dell'ultima mensilità, il borsista è tenuto a inviare via email all'ufficio borse e incentivi allo studio la relazione finale sull'attività progettuale svolta e sui risultati raggiunti. La relazione, firmata dal borsista e dal tutor, deve pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della naturale scadenza della borsa.

Art. 7 – Diritti e doveri del borsista

1. Secondo l'art.10 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca, il borsista ha diritto di accedere alla struttura di Ateneo cui è assegnato e di usufruire di tutti i servizi disponibili, secondo i regolamenti vigenti nella struttura.
2. Il borsista ha l'obbligo di:
   a) assicurare l'inizio dello svolgimento e la frequenza delle attività secondo modalità concordate con il tutor;
   b) rispettare il codice Etico e le disposizioni della normativa di Ateneo.
3. La titolarità dei risultati conseguiti, ferma restando la normativa sul diritto d'autore, resta in capo all'Università o viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti dell'Ateneo.

Art. 8 – Copertura assicurativa e disposizioni fiscali

1. L'Università degli Studi di Siena provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività da svolgere.
2. La borsa di ricerca si avvale dell'esenzione prevista dall'art. 4 comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
3. Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata durante il godimento della borsa, il beneficiario ne è tempestivamente informato.

Art. 9 – Trattamento e tutela dei dati personali. Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Università degli Studi di Siena esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente bando. L'Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal Candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Il Candidato potrà far valere i sui diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare della protezione dei dati scrivendo alla casella e-mail segreteria.rettore@unisi.it o alla PEC rettore@pec.unisipec.it.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore pro-tempore prof. Francesco Frati. L'informativa sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagine web https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
3. Lo studente, firmando il modulo di accettazione dell'incarico, autorizza, in relazione allo svolgimento e all'organizzazione delle attività istituzionali della borsa, l'Università degli Studi di Siena a utilizzare i propri dati relativi ai recapiti postali, telefonici e di posta elettronica indicati nel suddetto modulo.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del rapporto, per cui l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla selezione.

UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Art. 10 – Norma finale

1. La titolarità della borsa di ricerca non costituisce rapporto di lavoro, non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ai fini di carriera o per l'accesso ai ruoli del personale universitario, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
2. Per quanto non previsto dal presente avviso, si applica il Regolamento delle Borse di studio e di ricerca Dell'Università degli Studi di Siena e si fa riferimento alle norme vigenti in materia di borse di ricerca.